

Marca da bollo

ID: 01211190093002

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

Dipartimento
per lo Sport

CONTRATTO DI APPALTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5

COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1

“RIGENERAZIONE URBANA” LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO

URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO - CUP

F43D21002050001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT

GENERATION EU.

Appalto per l'esecuzione dei lavori del quarto lotto prestazionale relativo ad un immobile ubicato nel Comune di Terni, nel parco Urbano Cardeto, per il quale è prevista la manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione con la finalità di trasformare l'immobile in una struttura adibita alla ristorazione e bar di tipo “roof-top”.

In via generale l'immobile sarà destinato a:

- fondi/magazzino per ciò che riguarda il piano interrato;
- al piano terra è prevista la realizzazione di una sala ristorante;
- al piano primo è prevista la realizzazione di una sala ristorante collegata dal punto di vista funzionale al piano terra. La cucina avrà una potenza termica ad uso cottura non superiore a 116 kW e le sale avranno una capienza massima di 100 persone;
- al piano secondo è prevista la realizzazione di una zona bar.

CUP F43D21002050001 – CIG 9823786CA7

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **sette (07)** del mese di **Luglio**, nella residenza comunale, presso la sede del Comune di Terni Direzione LL.PP. - Manutenzioni:

T R A I S I G N O R I :

1) **Arch. Piero Giorgini**, nato a Terni il 23/02/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Terni** codice fiscale e partita IVA 00175660554, che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Terni, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

2) **Sicignano Vincenzo** – nato a Napoli (NA) il 04/05/1992 residente in Via Ventotene, 106 - 80026 Casoria (Na), in qualità di Amministratore unico della ditta **SITEC Srls** con sede ad Afragola (NA) contrada Salicelle I trav. 12 cap. 80021, P.iva n° 098402681210, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 1635 del 06/06/2023 è stata disposta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs 50/2016, per i lavori di completamento Parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto alla ditta **SITEC SRLS – P.IVA 08402681210 con sede in Contrada Salicelle I Trav. 12, Afragola (NA)** per il ribasso del 17,46% per l'importo di **aggiudicazione pari a € 344.120,56** **oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 51.908,55 per un totale di € 396.029,11 IVA esclusa;**

- l'importo complessivo, di cui sopra, per la realizzazione del 4° lotto prestazionale trova copertura finanziaria con risorse del PNRR al cap. 020130690 - trattandosi di lavori finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/240, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e alle linee guida ANAC adottate con D.M. 7 dicembre 2021 pubblicate nella G.U. del 30 dicembre 2021;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente ed è conservato agli atti dell'ufficio;

- l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar seguito all'esecuzione dei lavori a regola d'arte comprese le migliori dallo stesso appaltatore offerte;

- l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Comune di Terni come sopra rappresentato, dà e concede alla ditta **SITEC SRLS** come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto i lavori di completamento Parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto, per un importo contrattuale pari ad € 344.120,56 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 51.908,55 per un totale di € 396.029,11 IVA esclusa.

Gli interventi sono da effettuarsi sull'area denominata parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto – Comune di Terni.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione lavori somministrati alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti a questi allegati o richiamati, agli elaborati progettuali visionati in sede di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 9823786CA7;
- b) il CUP della gara relativo all'intervento è il seguente: F43D21002050001.
- c) il presente contratto è dato a misura

L'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, con organizzazione di mezzi necessari e di impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del Contratto stesso.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **210 (duecentodieci) giorni** naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'appaltatore collaborerà attivamente con il Direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente appalto.

Art. 3 Contabilizzazione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione

Marca da bollo

ID:01211190092991

dei fatti producenti spesa, nelle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 4 Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 5 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi. L'appalto è finanziato nei modi e termini riportati nella determina di aggiudicazione n. 1635 del 06/06/2023. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti all'art. 2.

Il pagamento del corrispettivo oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in

tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n.

136. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco – Ufficio IPA è il seguente:

5GOIGI. Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti elementi:

- nome del progetto PNRR come riportato nel presente contratto;
- identificativo missione, componente, investimento e sub investimento;
- gli estremi identificativi del presente contratto;
- descrizione sintetica delle prestazioni svolte;
- CUP, CIG;
- corretta esposizione dell'esigibilità IVA / corretta esposizione ritenuta d'acconto, ove ricorre / corretta indicazione dell'assoggettamento al bollo virtuale ove ricorre;
- alla fattura dovrà essere allegata una relazione contenente il dettaglio delle prestazioni svolte.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di anticipazioni nei modi e termini previsti per legge e di pagamenti in acconto ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 100.000,00 (centomila)**. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In particolare la suddetta impresa ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato, facente parte del presente contratto, ed ha individuato i nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Prefetture/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità

finanziaria.

La liquidazione degli interventi, di cui all'oggetto, avverrà solo a seguito dell'esecuzione a perfetta regola d'arte ed a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il Committente procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.

Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse, dovranno essere complete degli estremi del contratto medesimo, del numero dell'impegno di spesa appositamente comunicato, del Codice CIG, del CUP e del Codice Univoco Ufficio.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli allegati alla procedura di gara e all'elenco prezzi.

Art. 6 Cessione dei crediti

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 indicando le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

Art. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., a tal fine ai sensi e per gli effetti di

Marca da bollo

ID: 01211190092980

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, trasmette e dichiara che, gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 al contratto sopra indicato è il seguente:

- pagamento dei corrispettivi afferenti l'appalto:

conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito BPER BANCA S.p.a. – Filiale di Afragola (NA) – IBAN: IT49F0538739690000042995724;

che le persone delegate ad operare sul conto sono:

1) VINCENZO SICIGNANO – nato a Napoli (NA) il 04/05/1992 residente in via Via C.DA SALICELLE I° TRAVERSA Afragola (NA), 12, cod fisc: SCGVCN92E04F839B.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L. n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c.8 del medesimo art.3 della medesima legge.

Art. 8 Obblighi specifici del PNRR in materia contabile

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Terni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e ss.mm.ii. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di

codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli

Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 9 Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati all'intervento in oggetto con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente. Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore.

Art. 10 Subappalto e Cessione del Contratto

Il subappalto è ammesso solo nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. L'Affidatario non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima: in caso di violazione di detto obbligo, il Committente dichiarerà risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25.

Art. 11 Subappalto

Nel caso l'Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto dichiarato in sede di gara. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,

applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), in particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

- quanto indicato all'interno del documento denominato "Principio DNSH – Previsioni e obblighi".

Art. 12 Penali

Qualora non fossero rispettati i tempi di espletamento dei lavori, di cui al precedente Art. 4 sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del **1 (uno)** per mille dell'ammontare netto contrattuale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto, come normato dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure

per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016.

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Art. 13 Sicurezza

Tutte le attività di posa in opera di cui al presente atto saranno espletate dal titolare e/o suoi dipendenti della ditta incaricata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza di riferimento. La Stazione appaltante è conseguentemente sollevata da ogni responsabilità derivante da danni causati a persone o cose, compresi i soggetti incaricati, derivanti dall'uso di supporti non idonei dal punto di vista della sicurezza.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza Sostitutivo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Qualora il contratto venga eseguito da unica impresa e quindi senza obbligo di redazione del P.S.C., l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del proprio piano operativo della sicurezza.

L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti i mezzi materiali e personali atti ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il

Marca da bollo

ID: 01211190092979

relativo impegno. Agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 l'Appaltatore è anche il Datore dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante la procedura vigente, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori

Art. 14 Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15 Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario ha prodotto con nota prot. 108668 in data 05/07/2023, presso la stazione appaltante:

- a) cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 113792952 rilasciata dall'istituto assicurativo GROUPAMA Assicurazioni con sede in Caivano Partenope Viale Dante, n. 8 – 80023 (NA) agenzia 000L60 per l'importo garantito di € 396.029,11 (trecentonovantaseimilaventinove/11) a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto a mezzo, ai sensi dell'art.103 del d.Lgs. 50/2016,
- b) polizza assicurativa mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 113792943 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni con sede in Caivano Partenope Viale Dante, n. 8 – 80023 (NA), per la ditta SITEC S.r.l.s. Partita IVA

08402681210;

Art. 16 Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, si impegna in tempo utile per l'avvio dei lavori secondo i tempi stabiliti nel presente contratto a depositare:

- a) il Piano di Operativo di Sicurezza cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione mediante polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 30, co 3 legge 109/94;
- c) assicurazione responsabilità civile;

Art. 17 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Art. 18 Dichiarazioni inerenti la Legalità

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Terni le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d. legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L' Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da

Marca da bollo

ID: 01211190092968

altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

L' Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed

alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art. 317 del c.p.

Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319- bis c.p., 319-

ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis

c.p.”.

L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 3) e 4) che precedono da parte

della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale

Anticorruzione.

Art. 19 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi: a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

20 b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi

di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 159/2011; adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della Ditta Appaltatrice o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale; frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della ditta appaltatrice per reati in danno della PA. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore danno, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi dell'appalto oggetto del presente Contratto. Il contratto si intenderà inoltre

automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Art 20 Codice di comportamento della Stazione Appaltante

L'Affidatario conferma di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con D.G.C. n. 128 del 16 aprile 2014 -ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione- che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 21 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 22 Protezione dei Dati Personali

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal G.D.P.R. /Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 23 Misure di prevenzione della corruzione, Patto di integrità e clausola

risolutiva espressa

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione assorbito nel PIAO 2022-2024 DGC n. 257/2022.

L'Affidatario assume inoltre l'obbligo di osservare e far osservare ai propri mandanti le clausole del Patto di integrità del Comune di Terni – D.G.C. 319 del 16/12/2020.

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Art. 24 – Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi,

trasparenza, anticorruzione

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1280/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del c.c.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di

Marca da bollo

ID: 01211190092945

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Terni. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Terni adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1280 del 16/04/2014 sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati.

Art. 25 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Afragola (NA) all'indirizzo di contrada Salicelle I Trav. 12 – 80021 NA accettando di ricevere comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo: sitec2016srls@pec.it

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 26 Clausole finali

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione, per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86. Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della ditta incaricata.

Art. 27 Risoluzione delle controversie

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti

l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Terni.

Art. 28 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016, del D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art 216 del D.Lgs. n.50/2016, al D. Lgs. 81/2008, alla documentazione di gara, al Disciplinare di gara e alla vigente normativa di settore.

Il presente atto viene sottoscritto dai contraenti per accettazione.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Dirigente

l'Appaltatore

arch. Piero Giorgini

Vincenzo Sicignano ditta SITEC S.r.l.s.

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)